



NORMATIVE

Detrazioni fiscali del 65% con attuazione immediata

Il Decreto-legge (DL 63/2013) per le misure energetiche nell'edilizia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ricapitoliamo le novità introdotte in tema di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici:

1. La detrazione fiscale delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici passa dal 55% al **65% parte dal 6 giugno 2013**, con scadenze differenti per privati e condomini.
2. I **privati** potranno usufruire della detrazione del 65% **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013**. I **condomini** - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - **avranno tempo fino al 30 giugno 2014**.
3. **La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.**
4. Dalla detrazione del 65% sono **escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore** ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi interventi sono agevolati dal Conto Termico.
5. Le altre tipologie di interventi che accedono alla detrazione:
 - interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344 della Finanziaria 2007);
 - interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) - (comma 345);
 - **installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);**
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347).
6. **Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro: fino a 60.000 euro per interventi sull'involucro di edifici esistenti, fino a 60.000 euro per l'installazione di pannelli solari per acqua calda** e fino a 30.000 euro per le caldaie a condensazione.

EDIFICI INTERASSATI: i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. I nuovi edifici dovranno essere "a energia quasi zero", dal 31 dicembre 2018 quelli della P.A. e dal 2021 quelli privati.

BENEFICIARI DEL BONUS: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

PROCEDURA: è obbligatorio **pagare tutto con bonifico bancario o postale**, indicando: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. È necessario acquisire, in base all'intervento realizzato:

- a. L'asseverazione di un tecnico abilitato;
- b. L'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto;
- c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Occorre poi trasmettere la documentazione all'**ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, attraverso il sito **www.acs.enea.it**.

L' **'attestato di prestazione energetica'**, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e **sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari.**

Norme per la qualificazione degli installatori di rinnovabili

Il Decreto-legge introduce la **possibilità di qualificarsi** come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili facendo valere l'**esperienza lavorativa** già svolta per almeno **tre anni**. Questo requisito si aggiunge agli altri, alternativi: diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, attestato di formazione professionale. il DL 63/2013 conferma l'**obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione entro il 31/10 2013**.

Fonte: Edilportale.com/Agenzia dell'Entrate

